



Arch. Riccardo Baracco – Dirigente della Regione Toscana

IL MODELLO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE IN TOSCANA

VAS IN ITALIA: PROSPETTIVE E CRITICITÀ

CONVEGNO NAZIONALE

ROMA 26 novembre 2009



LA VALUTAZIONE NELLA L.R. 1/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

La Regione Toscana, con la **legge regionale n. 1/2005** sul governo del territorio, ha disciplinato la valutazione integrata degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, dando attuazione alla **direttiva europea n. 42 del 2001**, in attesa del suo recepimento da parte dello Stato, nonché alla **direttiva europea n.35 del 2003** sulla partecipazione.

Il **Regolamento Regionale 4/R del 2007** ha definito le modalità operative del processo di valutazione integrata inquadrando all'interno del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici.

Il **Piano di Indirizzo Territoriale**, approvato dalla Regione nel 2007, assegna alla valutazione integrata il compito di presidio dell'efficacia del P.I.T. stesso.

LA VALUTAZIONE NELLA L.R. 1/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

Principali contenuti delle disposizioni regionali

- attuazione delle direttive europee sulla valutazione e sulla partecipazione, all'interno del concetto più ampio di **valutazione integrata** degli effetti TERRITORIALI, AMBIENTALI, SOCIALI, ECONOMICI e sulla SALUTE UMANA;
- valutazione integrata come **processo interno** alla redazione dei piani e programmi, da avviare fin dalla prima fase utile della loro elaborazione, per rendere esplicite le scelte e consentire la partecipazione dei soggetti competenti e del pubblico;
- descrizione della valutazione integrata e dei relativi esiti riportata in una specifica **relazione di sintesi** che viene implementata nel corso della definizione del piano o programma;
- **semplificazione e differenziazione** della valutazione integrata rispetto alla valutazione dei piani e dei progetti attuativi.

LA VALUTAZIONE NELLA L.R. 1/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

II Regolamento Regionale 4/R del 2007

- **disciplina** i criteri e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e delle relative forme di partecipazione, **senza definire specifici procedimenti**;
- **comprende**, all'interno della valutazione integrata, **la valutazione ambientale** di cui alla direttiva 2001/42/CE e **la valutazione di incidenza** riferita ai siti di interesse regionale e comunitario di cui alla L.R. 56/2000;

LA VALUTAZIONE NELLA L.R. 1/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

La valutazione integrata – Regolamento Regionale 4/R del 2007

Contenuti della V.I.

- **valutazione di coerenza esterna** tra l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento o atto in elaborazione e gli analoghi contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale di livello più generale;
- **valutazione di coerenza interna** tra scenari e obiettivi generali, obiettivi specifici e eventuali alternative;
- **valutazione delle possibili alternative**;
- **valutazione delle probabilità** di realizzare le azioni previste, anche in termini consequenziali nel tempo;
- **valutazione degli effetti** delle azioni previste sul complesso delle componenti interessate, anche ai fini della scelta tra possibili alternative;
- **valutazione dell'efficacia** delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;
- **messa a disposizione delle autorità e del pubblico** dei contenuti in corso di elaborazione al fine di acquisire contributi;
- **individuazione delle ricadute** attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio;

LA VALUTAZIONE NELLA L.R. 1/2005 SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

La valutazione integrata – Regolamento Regionale 4/R del 2007

La partecipazione

- confronto e concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste;
- informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna.

Il pubblico e i soggetti competenti in materia ambientale devono poter disporre di una **effettiva opportunità** di esprimere in tempi congrui il loro parere prima della adozione del piano;

L'esame delle osservazioni dei cittadini costituisce **elemento fondamentale** della partecipazione e quindi delle scelte pubbliche.

LA V.A.S. DEL DECRETO LEGISLATIVO 4/2008

Alcune considerazioni sulle disposizioni nazionali V.A.S.

- La versione della V.A.S. delineata dal d. lgs. 4/2008 conferma sostanzialmente la **separazione tra pianificazione e VAS** contenuta nella versione iniziale del d. lgs. 152/2006, creando non poca confusione circa la natura della valutazione ambientale e la sua applicazione
- **L'occasione dell'integrazione dell'ambiente nella pianificazione, che può avvenire attraverso la VAS, non deve aumentare il peso delle procedure**, ma anzi deve renderle quanto più possibile leggere affinché la pianificazione costituisca un valore aggiunto da diffondere a tutti i livelli, pubblici e privati.
- **Occorre un sistema di pianificazione agile** per rispondere alle sempre più numerose e stringenti innovazioni richieste dal contesto europeo ed internazionale.

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

- La Giunta Regionale ha approvato nel febbraio 2009, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme nazionali, una specifica **circolare** per gestire la fase transitoria e complessa di compresenza del D. Lgs. 152/2006 e delle disposizioni regionali, per quanto compatibili;
- La stessa Giunta ha quindi sottoposto al Consiglio Regionale, a seguito della concertazione con le istituzioni e le forze sociali ed economiche, una **proposta di legge regionale**, prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 152, con cui procedere ad integrare e semplificare, per i piani della L.R. 1/2005, il rapporto tra valutazione integrata e valutazione ambientale strategica, mantenendo il ruolo della valutazione integrata quale presidio dell'efficacia della pianificazione territoriale.

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Il principio fondamentale della proposta

Per gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio della L.R. 1/2005 la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata;

Ciò è coerente con l'impostazione della L.R. 1/2005 che già prevedeva che la valutazione ambientale della direttiva europea fosse effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata e fosse riconoscibile

**PER I PIANI DELLA L.R. 1/2005 NON C'E' VAS
FUORI DALLA VALUTAZIONE INTEGRATA**

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Alcune definizioni

ORA

(D.Lgs.152/2006 art.5)

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e il parere motivato sulla VAS

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto, la pubblica amministrazione che adotta o approva il piano

PROPOSTA DI LEGGE

(artt.4-12-20)

Autorità competente: la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e il parere motivato sulla VAS;
Per i piani approvati da province, comuni, enti parco regionali, essi individuano l'organo istituzionale e la struttura organizzativa a cui affidare le funzioni di autorità competente (art.12)

(PER LA REGIONE E' LA GIUNTA REGIONALE CHE SI AVVALE DEL N.U.R.V.)

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano
(PER LA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE)

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Quali piani della L.R. 1/2005 sono soggetti anche a V.A.S.?

ORA

(D.Lgs152/2006 art.6 comma2)

I piani e i programmi.....per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio) che costituiscono quadro di riferimento per la realizzazione di progetti soggetti a VIA o a verifica di VIA, o in siti di interesse naturalistico (ZPS o SIR)

PROPOSTA DI LEGGE

recepisce integralmente la disposizione nazionale

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Quali piani della L.R. 1/2005 sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla V.A.S.?

ORA

(D.Lgs.152/2006 art.6 commi 3 e 3bis)

- A. Strumenti e atti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale
- B. Le modifiche minori agli strumenti e atti soggetti a VAS
- C. Gli strumenti e atti, diversi da quelli soggetti a VAS, che definiscono il quadro di riferimento di progetti (senza specificare che tipo di progetti)

PROPOSTA DI LEGGE

(art.5 comma 3)

- A. Strumenti e atti, tra quelli soggetti a VAS, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale
- B. Varianti che definiscono o modificano il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di VIA o in siti di interesse naturalistico

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SI BASA SUL PRINCIPIO CHE I PIANI DELLA L.R. 1/2005 HANNO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, AI FINI DELLA V.A.S., SOLO SE DEFINISCONO O MODIFICANO IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA O A VERIFICA DI VIA O IN SITI DI INTERESSE NATURALISTICO; MENTRE RESTA PIU' AMPIO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA V.I.

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Quali piani della L.R. 1/2005 sono comunque esclusi dall'applicazione della V.A.S.?

ORA

(D.Lgs.152/2006)

Non sono previste esclusioni per specifiche tipologie di strumenti della pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio

PROPOSTA DI LEGGE

(art.5 comma 4)

Sono esclusi:

- A. I Piani attuativi che, pur rientrando nella categoria dei piani che costituiscono quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di VIA o in siti di interesse naturalistico, **attuano piani sovraordinati che sono stati oggetto di valutazione dei profili ambientali;**
- B. I piani di livello attuativo, comunque denominati, e i Piani Regolatori Portuali soggetti a VIA o a verifica di VIA, a condizione che non modifichino i piani sovraordinati

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA V.A.S.

Contenuti sostanziali del processo di valutazione dei piani della L.R. 1/2005

VALUTAZIONE INTEGRATA

- resta l'impostazione della L.R. 1/2005, per tutti i piani, esclusi i piani attuativi soggetti a VAS, ma compresi quelli da assoggettare in base al regolamento urbanistico;
- resta un processo interno alla formazione del piano con coinvolgimento, sullo schema di piano, di soggetti e cittadini interessati prima dell'adozione.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, ALL'INTERNO DELLA V.I.

- viene semplificato, rispetto al 152, il rapporto tra Autorità Competente e Autorità Procedente, entrambe dello stesso ente che valuta e approva il piano;
- vengono evitate duplicazioni e sovrapposizioni tra procedimenti del 152 e adempimenti già previsti dalle norme regionali per la formazione dei piani della L.R. 1/2005

UN ESEMPIO A REGIME

*Simulazione di un procedimento di variante al PIT
soggetta a V.I. e V.A.S. in attuazione della proposta di legge*

FASE A	RIGUARDA:		
	IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE	IL PROCESSO DI V.I.	LA VAS
AVVIO	X	X	X
La Giunta Regionale avvia il procedimento di variante al PIT , comprendente gli elaborati iniziali della valutazione integrata iniziale, con al loro interno il documento preliminare della VAS, l'indicazione degli enti e organismi pubblici competenti per l'emanazione di pareri, nulla-osta, osservazioni, compresi i soggetti competenti in materia ambientale, nonché l'indicazione dei termini entro cui devono pervenire i contributi e concludersi le consultazioni (non superiori a 90 giorni)	(art.15 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.23 Prop.Legge)
CONSULTAZIONI PRELIMINARI	X	X	X
Vengono trasmessi gli atti di avvio per la consultazione, svolte le consultazioni e definiti gli esiti	(art.15 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.23 Prop.Legge)

UN ESEMPIO A REGIME

*Simulazione di un procedimento di variante al PIT
soggetta a V.I. e V.A.S. in attuazione della proposta di legge*

<i>FASE B</i>	<i>RIGUARDA:</i>		
	<i>IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE</i>	<i>IL PROCESSO DI V.I.</i>	<i>LA VAS</i>
ELABORAZIONE	X	X	X
La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale elabora la proposta di variante in stretto rapporto con la Giunta, sulla base degli esiti delle consultazioni, e predispone gli elaborati della fase intermedia della valutazione integrata comprendente il rapporto ambientale	(art.16 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.24 Prop.Legge)
PARTECIPAZIONE	X	X	X
La Giunta Regionale, con la collaborazione della struttura che elabora la proposta di variante, definisce le forme di partecipazione precedenti all'adozione e, una volta concluse, dà atto dei relativi esiti, definisce con la struttura le eventuali conseguenti modifiche alla proposta di variante e al rapporto ambientale per giungere alla proposta di adozione	(art.16 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.24 Prop.Legge)

UN ESEMPIO A REGIME

*Simulazione di un procedimento di variante al PIT
soggetta a V.I. e V.A.S. in attuazione della proposta di legge*

<i>FASE C</i>	<i>RIGUARDA:</i>		
	<i>IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE</i>	<i>IL PROCESSO DI V.I.</i>	<i>LA VAS</i>
ADOZIONE	X	X	X
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, adotta la variante al PIT con la relazione di sintesi della V.I., con allegato il rapporto ambientale	(art.17 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.8 comma6 art.25 comma2 Prop.Legge)
PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE	X	X	X
Viene pubblicata la variante adottata ai sensi dell'art.17 della L.R.1/2005, comunicando il provvedimento anche ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini della V.I. con VAS. I termini per osservazioni e pareri sono di 60 giorni, salvo maggiorazioni previste dall'art.17 della L.R.1/2005	(art.17 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.8 comma6 art.25 comma2 Prop.Legge)

UN ESEMPIO A REGIME

*Simulazione di un procedimento di variante al PIT
soggetta a V.I. e V.A.S. in attuazione della proposta di legge*

<i>FASE D</i>	<i>RIGUARDA:</i>		
	<i>IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE</i>	<i>IL PROCESSO DI V.I.</i>	<i>LA VAS</i>
VALUTAZIONE		X	X
La Giunta Regionale, sentito il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV), valuta la documentazione adottata tenendo conto delle osservazioni relative alla VI-VAS ed esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza delle osservazioni; trasmette quindi al Consiglio Regionale il proprio parere motivato		(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.26 Prop.Legge)
APPROVAZIONE	X	X	X
Il Consiglio Regionale esamina le osservazioni e il parere motivato della Giunta Regionale, si esprime su tutte le osservazioni pervenute e approva il piano adottato con gli eventuali adeguamenti necessari. Tale approvazione costituisce anche la decisione finale per la VI e la VAS	(art.17 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005 modif. dall'art.36 della Prop.Legge)	(art.27 Prop.Legge)
PUBBLICAZIONE	X	X	X
La variante approvata è pubblicata insieme al parere motivato su VI e VAS della Giunta	(art.17 L.R.1/2005)	(art.11 L.R.1/2005)	(art.28 Prop.Legge)

UNA PROPOSTA CONCLUSIVA

:

- **La Regione Toscana**, con la proposta di legge regionale esposta, ha dunque operato, come altre regioni, per **ridurre la separazione tra pianificazione e VAS, individuando tuttavia numerosi limiti** oggettivi dati dalle disposizioni nazionali e non previsti dalla stessa direttiva europea n. 42/2001 sulla valutazione ambientale
- **Le Regioni**, nel corso degli incontri con il Governo per la definizione del decreto legge sulle misure urgenti in materia di semplificazione edilizia, previsto dall'intesa del 31 marzo 2009 sul "piano casa" e non ancora predisposto, hanno unanimemente proposto un emendamento che consentisse di adeguare le modalità di svolgimento della VAS alle disposizioni regionali in materia di governo del territorio
- **E' necessario riprendere la proposta di emendamento delle Regioni, che prevede di inserire, all'art. 35 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il seguente comma:**

"1.BIS. LE REGIONI, NELL'ADEGUAMENTO DI CUI AL COMMA 1, DEFINISCONO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VAS CONTENUTE NELLA PARTE SECONDA, TITOLO SECONDO DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, PER INTEGRARLE CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, EVITANDO DUPLICAZIONI ED OPERANDO SECONDO CRITERI DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE."



Arch. Riccardo Baracco – Dirigente della Regione Toscana

IL MODELLO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE IN TOSCANA

VAS IN ITALIA: PROSPETTIVE E CRITICITÀ

CONVEGNO NAZIONALE

ROMA 26 novembre 2009

